

		PDF2
		Bozza Convenzione

COMUNE DI CAIAZZO

PROVINCIA DI CASERTA

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA' PER

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, DELLA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI, IN MODALITA' ESCO, PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, IL CAMPO SPORTIVO E L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAIAZZO (CE)

ai sensi dell'Art. 179 comma 3, dell'Art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs 56/2017

SOGGETTO PROMOTORE:
Costituenda Associazione Temporanea di imprese

Capogruppo Mandataria



CYTEC S.r.l.

CYTEC S.r.l.
Via Campana, 185 - 80078 Pozzuoli (NA)
P.IVA e C.F.: 06000771219
Tel.: 081.3032295 - Fax: 081.8530314
e-mail: amministrazione@cytecsrl.it
p.e.c.: cytec.srl@legalmail.it



Sinergie Elettrotecniche Srl
E.S.Co certificata UNI11352
via Matteotti n. 15 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel +39 0331 626.125 - Fax +39 0331 324033
e-mail: sinergie_ele@libero.it
C.F. e P.IVA 02301020125

Titolo documento

BOZZA CONVENZIONE

Data

Firme documento

Firmato digitalmente da:

CYTEC S.r.l.

Firmato digitalmente da:

Sinergie Elettrotecniche Srl

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, DELLA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI, IN MODALITA’ ESCO, PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CAIAZZO (CE) AI SENSI DELL’ART. 179 COMMA 3, DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 E DEL D.LGS 56/ 2017

TRA

Comune di Caiazzo

e

L’anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, nella residenza comunale, presso l’ufficio di segreteria, avanti a me, dott. _____, Segretario Comunale del Comune di Caiazzo, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- Dott. _____, nat a _____ il ____ / ____ / _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Caiazzo, Codice Fiscale: _____ Partita IVA: _____, che rappresenta nella sua qualità di _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Comune oppure «Concedente»;

b)- Sig. _____, nat a _____ il ____ / ____ / _____,

(C.F. _____), domiciliat per la carica in _____ via

_____, in qualità di Amministratore dell'impresa

_____ con sede in _____, al _____, n° _____,

codice fiscale e partita IVA _____, di seguito nel presente atto

denominato semplicemente «Concessionario»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io

_____ sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

Premesso che

a) la Società _____, con sede in Via _____, ha

presentato in data _____ una proposta ex art. 183 comma 15 del D.Lgs.18

aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti" finalizzata

"all'affidamento del servizio di efficientamento energetico dei consumi

termici ed elettrici comprensivo della fornitura del vettore energetico, della

riqualificazione tecnologica ed adeguamento normativo degli impianti, in

modalità ESCO, presso gli edifici scolastici e l'impianto di illuminazione

pubblica di proprietà del Comune di Caiazzo (CE) ai sensi dell'art. 179

comma 3, dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs 56/ 2017 e

ss.mm.ii";

b) tale proposta è stata adeguata in contraddittorio, a seguito delle specifiche

richieste presentate dal Concedente in esito alle procedure di cui art.183

comma 15 del Codice;

c) a seguito dell'esperimento della procedura di valutazione, l'Amministrazione Comunale ha dichiarato la proposta, presentata ai sensi dell' art. 183 comma 15 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016, di pubblico interesse, con Deliberazione di Giunta Municipale nr.....del....., per cui il proponente acquisiva la qualifica di Promotore;

d) con Deliberazione di Giunta Municipale n.del, veniva approvato il progetto di fattibilità presentato dal Promotore;

e) con Delibera di Consiglio Comunale n.del, veniva inserita l'opera da realizzare nel piano triennale delle Opere Pubbliche;

f) al fine di aggiudicare la concessione di costruzione e gestione dei lavori sopraindicati, con deliberazione n. _____ del ____ / ____ / ____ veniva indetta una gara ai sensi dell'art. 183 comma 15 D.Lgs 50/2016, da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità approvato ai sensi del precedente punto d) e con richiesta di presentazione del progetto definitivo;

g) con la Determinazione Dirigenziale n.del..... veniva approvato il Bando ed il relativo Disciplinare di gara:

h) il bando integrale della gara veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali, su n. 2 quotidiani a diffusione regionale, sul sito internet del Comune di all'indirizzo internet istituzionale e profilo del concedente www. ;

i) la Commissione giudicatrice con verbale n. del....., individuava, ai sensi dell'art. 183 c.4 del D. Lgs 50/2016, l'offerta dell'impresa quale migliore offerta sulla base della proposta

progettuale presentata dal Promotore e posta a base di gara, fermo restando la possibilità di esercitare il diritto di prelazione da parte dello stesso;

j) con Determinazione Dirigenziale n..... del..... si provvedeva all'aggiudicazione definitiva della Concessione in favore dell'impresa

k) con Deliberazione di G.C. si approvava lo Schema di Convenzione;

l) con provvedimento n. del era approvato il progetto definitivo presentato dall'aggiudicatario e con contestuale dichiarazione di pubblica utilità per gli adempimenti consequenziali;

m) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e il relativo piano degli ammortamenti annuali;

n) che l'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano Economico Finanziario allegato alla presente convenzione asseverato, ai sensi dell'art. 183 del Codice dei Contratti Pubblici, da , è assicurato dalla gestione e dallo sfruttamento economico delle Opere;

o) costituiscono condizioni essenziali per il mantenimento dell' equilibrio economico-finanziario della concessione e, se modificate ed in presenza delle ulteriori condizioni di seguito specificate, esse fanno sorgere nel Concessionario il diritto all'immediata revisione delle condizioni contrattuali, nelle modalità di cui all'art. 34, ovvero al recesso dal rapporto concessorio, i presupposti riportati nel piano economico finanziario allegato alla proposta e di seguito riportate:

- tempi di realizzazione dei lavori;

• durata della concessione;

• canone erogato dal Concedente.

Si precisa che tutte le cause di revisione sopra elencate sono da riferirsi esclusivamente ad eventi imprevisi ed imprevedibili al momento della presentazione della presente proposta ed in alcun modo imputabili al Concessionario.

p) il Piano Economico – Finanziario prevede il raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario del Progetto sulla base di tutti gli elementi di cui alla precedente premessa, restando altresì inteso che ogni eventuale riequilibrio del piano economico finanziario dovrà essere effettuato al fine di garantire al Concessionario il mantenimento del Tasso Interno di Rendimento del Progetto, pari a ____ % (_____per cento);

q) con il presente atto le parti intendono quindi procedere alla stipula del contratto di concessione definitiva per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione dell'intervento in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, come in epigrafe costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

CAPO I

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini dell'interpretazione della presente convenzione si intendono per:

a) "Area": l'area individuata che costituisce il perimetro entro il quale saranno realizzati gli interventi di riqualificazione;

b) "Concedente": Comune di Caiazzo, amministrazione aggiudicatrice della Concessione;

- | | |
|----|---|
| c) | "Concessionario": il soggetto aggiudicatario della concessione; |
| d) | "Concessione": i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente al Concessionario dall'art. 3 della presente convenzione; |
| e) | "Cronoprogramma" la tabella dei tempi previsti per la redazione del progetto esecutivo, nonché per la realizzazione di tutte le opere oggetto dell'offerta; |
| f) | "Capitolato Speciale Prestazionale": il regolamento delle attività connesse alla costruzione, gestione e manutenzione delle opere; |
| g) | "Opere": le opere indicate nel Progetto di fattibilità e nel Progetto Definitivo, oggetto di realizzazione, gestione e di sfruttamento economico da parte del Concessionario; |
| h) | "Offerta": l'insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell'aggiudicazione, come approvati dal Concedente; |
| i) | "Piano economico-finanziario" o "PEF": il piano di copertura degli investimenti asseverato dalla _____ posto a base dell'offerta da parte del Concessionario, nel quale sono indicate le quote annuali di ammortamento dell'investimento, allegato alla presente convenzione; |
| j) | "Progetto di Fattibilità": il progetto redatto ai sensi degli art.23, comma 5-6 D. Lgs. 50/2016 e artt 17-23 D.P.R. n. 207/2010; |
| k) | "Progetto Definitivo": il progetto che il Concessionario ha redatto conformemente alle indicazioni di cui al Progetto di Fattibilità ed ai sensi degli artt. 23, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e artt 24-32 D.P.R. n. 207/2010; |
| l) | "Progetto Esecutivo": il progetto che il Concessionario dovrà redigere conformemente alle indicazioni di cui al Progetto Definitivo ed ai sensi degli |

artt. 23, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 e artt. 33-43 D.P.R. n. 207/2010;

m) "Ricavi": il corrispettivo dovuto dal Concedente.

Articolo 2 (Validità delle premesse e degli allegati)

Le premesse e gli allegati sotto indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Gli allegati sottoelencati - ad eccezione del piano economico finanziario asseverato - non vengono allegati al presente contratto, ma depositati presso gli uffici del Concedente e corrispondono ai seguenti elaborati:

- Progetto di fattibilità;
- Progetto definitivo;
- Piano economico finanziario asseverato;
- Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione ;

Articolo 3 (Oggetto della concessione)

1. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione da parte del Concedente della progettazione, costruzione e gestione delle opere, alle condizioni e nei termini stabiliti nei successivi articoli.

2. In particolare, il Concedente attribuisce in concessione al Concessionario:

- la progettazione esecutiva delle opere;
- la realizzazione delle opere conformemente al Progetto definitivo approvato;
- Manutenzione straordinaria così come definita nel Capitolato speciale costituente parte della progettazione definitiva;
- Manutenzione ordinaria;

Le caratteristiche tecniche dell'intervento sono riportate nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa facente parte del Progetto Definitivo allegato alla presente convenzione.

Le caratteristiche delle opere e gli elementi prestazionali delle medesime dovranno essere conformi al progetto definitivo approvato e saranno chiaramente documentati nel capitolato speciale e/o nel disciplinare prestazionale che corredano i progetti.

Articolo 4 (Varianti alla convenzione)

1. Qualora si rendessero necessari lavori di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione in quanto lavori complementari saranno affidati al concessionario in via diretta sempre che si verificano le condizioni di cui all'art 175 del DLgs 50/2016 e s.m.i. La remunerazione per il Concessionario della realizzazione e gestione di tali interventi avverrà mediante una procedura di revisione della concessione che comporterà un incremento del canone corrisposto dal Concedente tale da garantire al Concessionario il mantenimento del Tasso Interno di Rendimento del Progetto, pari a ____% (_____ percento).

Articolo 5 (Durata della concessione)

1.La concessione dei lavori pubblici avrà durata di(.....) anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Al termine della Concessione il Concessionario dovrà restituire l'impianto oggetto della presente Convenzione, il tutto in buono stato di conservazione e manutenzione, senza indennizzo o compenso alcuno a qualsiasi titolo, anche per eventuali migliorie o accessioni.

Articolo 6 (Piano economico-finanziario)

1.Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e il relativo piano degli ammortamenti annuali, allegati al presente atto.

L'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della conseguente gestione costituisce obiettivo e finalità comune ad entrambe le parti.

Qualora intervengano modificazioni dei presupposti e delle condizioni riportate nel piano economico finanziario allegato alla presente convenzione, sia relativamente alla fase di costruzione, sia con riferimento alla gestione, devono essere operate le modifiche necessarie al riequilibrio del piano ai sensi e con le modalità previste al successivo art.34. Le condizioni che possono determinare la revisione dell'equilibrio economico finanziario devono essere legate a situazioni del tutto imprevedute ed imprevedibili al momento della presentazione della proposta da parte del Concessionario.

Il Concessionario pertanto avrà diritto alla revisione della concessione solo ove le modifiche dei presupposti e delle condizioni poste alla base del Piano economico finanziario non siano imputabili ad errori di valutazione dello stesso e ciò nel rispetto del principio del trasferimento del "rischio operativo" in capo al Concessionario.

Articolo 7 (Manifestazioni ed eventi)

1. Non rientra tra gli oneri del Concessionario la gestione dell'impianto di illuminazione aggiuntivo qualora vi siano manifestazioni o eventi pubblici. Il consumo aggiuntivo di energia per tali eventi sarà un onere che ricadrà sul Concedente. Pertanto in tali occasioni al Concessionario sarà riconosciuta una somma extra canone pari al costo del consumo avutosi in tali occasioni.

CAPO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Articolo 8 (Progettazione esecutiva)

1. Il Concessionario è tenuto a far redigere a proprie cura e spese il progetto

esecutivo delle opere da realizzare, da parte di professionista abilitato di propria fiducia.

I progetti dovranno essere redatti in conformità alle previsioni dell'art. 23 D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed int., e relative disposizioni regolamentari.

Il professionista incaricato, previo consenso scritto del Responsabile della Concessione, può limitare gli elaborati richiesti dalla normativa a quelli indispensabili per la regolare esecuzione dei lavori.

Il Concessionario assume l'intera responsabilità della progettazione anche per le modifiche, integrazioni o varianti richieste dal Concedente ed accettate dal Concessionario, ai sensi dei capoversi successivi del presente articolo .

Il progetto esecutivo è presentato entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

In fase di elaborazione del progetto esecutivo e prima della sua approvazione, il Concedente potrà richiedere varianti o modifiche al progetto, nel rispetto degli impegni di spesa previsti dal piano economico finanziario allegato, assegnando un nuovo termine temporale per la consegna degli atti, che il Concessionario si impegna a rispettare, senza richiedere maggiori compensi o rimborsi di sorta.

Il Concessionario, anche successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, si obbliga ad eseguire eventuali varianti progettuali connesse alla modifica della struttura dell'intervento, per migliorare il servizio affidatogli e/o per soddisfare nuove esigenze degli utenti, rispettando gli accordi con il Concedente e l'equilibrio economico della presente convenzione nonche quanto prescritto dalla normativa di riferimento.

Articolo 9 (Obblighi del Concessionario)

1. Il Concessionario accetta la concessione e per l'effetto s'impegna ad eseguire a sua cura e spese i lavori, le forniture, le attività di gestione, le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa.

2. Il Concessionario si obbliga, altresì, con la sottoscrizione del presente atto a corrispondere al Concedente le spese sin d'ora sostenute e da sostenere relativamente agli incentivi di cui all'art 113 del DLgs 50/2016 ; le suddette spese ammontano omnicomprensivamente ad € (), oltre alle spese di rogito di € (), e saranno versate mediante bonifico (bancario o postale) sul conto corrente n° tramite il conto corrente dedicato indicato dal Concessionario;

3. Il Concessionario realizzerà l'opera entro _____ mesi dalla data di consegna delle aree, fatte salve ragioni di ritardo non imputabili ad esso. L'opera sarà realizzata entro i termini stabiliti nel cronoprogramma incluso nel piano economico finanziario, in conformità a quanto indicato nel Capitolato speciale prestazionale e negli altri allegati facenti parte della proposta.

4. Il Concessionario si obbliga a custodire le opere, ad eseguire le manutenzioni, a rispettare tutte le norme applicabili, e a gestire il servizio nei modi e nelle forme stabilite dalla presente convenzione e dal Regolamento del Servizio e della Gestione.

5. Il Concessionario si impegna ad osservare e far osservare ai suoi appaltatori tutte le vigenti norme di sicurezza ed igiene sul lavoro, di prevenzione degli

incendi e degli infortuni, sia nella progettazione ed esecuzione degli interventi, sia nella gestione del servizio.

6. Il Concessionario si impegna ad osservare e far osservare dai suoi appaltatori tutte le norme vigenti in materia di collocamento ed assunzione obbligatoria ed in materia di oneri sociali, previdenziali e fiscali.

7. Il Concessionario si impegna a rispettare e far rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili in dipendenza dell'attività esercitata e gli eventuali accordi locali integrativi. Detti contratti ed accordi saranno vincolanti per il Concessionario anche qualora non aderisca alle associazioni di categoria che li hanno stipulati ovvero receda da esse.

8. Il Concessionario si obbliga all'accettazione incondizionata della preventiva adozione e approvazione da parte delle Autorità competenti, di tutti i Nulla Osta, concessioni, autorizzazioni e permessi necessari per la realizzazione dell'opera.

9. Il Concessionario si obbliga ad acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre a quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto.

10. Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Il Concessionario s'impegna a :

- rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Articolo 10 (Finanziamento delle opere)

1. Il Concessionario assicura il finanziamento:

a) di tutti gli oneri e spese relativi alla progettazione delle Opere compresi quelli relativi alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di fornire il Progetto esecutivo completo in ogni dettaglio;

b) di tutti i servizi, le opere, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari alla realizzazione delle Opere ed alla gestione e manutenzione delle Opere a suo carico per tutta la durata della concessione;

c) dei diritti, compensi e quant'altro debba essere corrisposto ai proprietari di brevetti e licenze che debbano essere utilizzati per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere.

Articolo 11 (Servizi)

1. Il Concessionario è autorizzato ad erogare in favore dell'utenza i servizi previsti nel documento "Specificazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione", qui richiamato anche se non materialmente allegato.

Articolo 12 (Società di progetto)

1. Ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 184 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Concessionario è riservata la facoltà di costituire una società di progetto in forma di S.p.A. o S.r.l., anche consortile.

2. E' consentito l'ingresso di nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario.

3. Ogni mutamento dell'assetto proprietario delle quote o azioni di

partecipazione della Società Concessionaria deve essere comunicato al Concedente entro trenta giorni; il trasferimento a terzi di quote o azioni è soggetto alle verifiche previste dalla legislazione antimafia ed è nullo di diritto nel caso in cui l'acquirente non risulti idoneo ai fini della legislazione stessa. Per quanto non espressamente previsto si rimanda agli articoli di legge.

Articolo 13 (Appalti e subappalti)

1. Il Concessionario, per l'affidamento a terzi dei lavori o dei Servizi non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante Contratti di Appalto. Ai sensi dell'art. 184, comma 2 del Codice, non sono considerati affidamenti a terzi le prestazioni eseguite direttamente dai soci della Società di Progetto.

2. E' ammesso il subappalto dei lavori o dei servizi nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 105 del Codice secondo quanto indicato nella Documentazione di Gara e dichiarato nell'Offerta.

3. Ugualmente, e con gli stessi limiti e modalità, è consentito il subappalto per i lavori o i servizi eseguiti direttamente dai soci per i lavori rientranti nelle categorie prevalenti e scorporabili indicate nel Bando di gara.

4. I soggetti terzi cui i lavori sono affidati con Contratto di Appalto o di Subappalto devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa.

5. Anche in caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, valgono le seguenti condizioni:

1) le lavorazioni sono eseguite dai soci nel rispetto dei requisiti di qualificazione indicati in sede di Offerta, fatta salva la facoltà di modifica

delle stesse, previa autorizzazione del Concedente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati;

2) le lavorazioni devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale;

3) le opere la cui esecuzione è affidata direttamente ai soci possono essere subappaltate nei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente con riferimento alle categorie prevalenti e scorporabili;

4) ugualmente, per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo, si dovrà fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci.

Articolo 14 (Penali)

1. Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile la predisposizione del Progetto Esecutivo nei termini stabiliti dal cronoprogramma, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera dello 0,3 per mille delle spese di progettazione, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo secondo i criteri stabiliti nel Capitolato Speciale Prestazionale.

2. Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile l'andamento dei lavori rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'importo dei lavori, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo secondo i criteri stabiliti nel Capitolato Speciale Prestazionale.

3. Le penali di cui ai precedenti commi saranno cumulativamente applicate fino ad un limite del 10% del prezzo complessivo delle Opere.

4. Qualora il ritardo nell'adempimento comporti un importo della penale superiore a quello massimo previsto dal precedente comma 3, si applica l'art. 41.

5. Il rischio di disponibilità è interamente a carico del Concessionario. Pertanto qualora l'impianto presenti malfunzionamenti e quindi non sia interamente funzionante e fruibile per motivi imputabili al Concessionario il canone corrisposto dal Concedente sarà proporzionalmente ridotto. Il particolare si procederà alla riduzione del canone in proporzione al numero di giorni in cui l'impianto risulti totalmente inutilizzabile

Qualora invece il malfunzionamento sia solo parziale il canone non sarà ridotto sempreche il Concessionario provveda alla riparazione repentinamente e comunque nel termine massimo di 10 giorni semprechè il problema tecnico insorto sia risolvibile in tale lasso di tempo.

Articolo 15 (Modifiche contrattuali)

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Articolo 16 (Direzione lavori)

Il Concedente provvede a spese del Concessionario alla nomina del Direttore dei lavori, concordato tra le parti, unico per tutti i lavori relativi alle opere date in concessione.

Per le opere in cemento armato o specialistiche, il Concessionario può nominare a propria cura e spese uno o più direttori operativi che collaborino con il Direttore dei lavori.

Il Concedente comunica al Concessionario i nominativi del Direttore dei lavori e di un suo eventuale sostituto.

Articolo 17 (Coordinamento per la sicurezza)

In base all'art. 2 del T.U. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, il "Committente" è colui per conto del quale l'opera viene realizzata e che ha il potere decisionale e di spesa. Poiché il Concessionario agisce in nome e per conto del Concedente, essendo un sostituto di quest'ultimo nell'esecuzione dei lavori, assumerà la qualificazione di "Committente" ai sensi del medesimo T.U.. Per la parte di lavori che, eventualmente, il Concessionario eseguirà direttamente, lo stesso sarà nominato "Responsabile dei Lavori" ai sensi e per gli effetti del citato T.U. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 216 del DPR 207/2010, il Concedente nominerà una commissione di collaudo, preposta al collaudo in corso d'opera e finale dei lavori.

Articolo 18 (Permesso a costruire)

Ai sensi della normativa urbanistica statale e regionale vigente, in luogo del rilascio del Permesso a costruire, la delibera con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti del Permesso a costruire stesso. I relativi progetti dovranno pertanto essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistico - edilizie, nonché l'esistenza dei nullaosta di conformità alle norme di sicurezza, sanità, ambientali e paesistiche.

CAPO III

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE

Articolo 19 (Obblighi a carico del Concedente)

1. Al Concedente compete:

a) compiere le attività amministrative di sua competenza necessarie al Progetto e alla puntuale realizzazione dell'Opera come di seguito riportate;

(I) provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree oggetto dell'intervento;

(II) conferire, per gli effetti di cui all'articolo 14, comma 5 della L. 241/90, ampia delega ai fini dell'adozione di ogni adempimento occorrente per le successive fasi progettuali e per l'ottenimento di permessi, licenze, e autorizzazioni comunque necessari per l'esecuzione completa dei lavori;

b) porre in essere le formalità e gli adempimenti per Legge non delegabili ai fini dell'ottenimento delle Autorizzazioni;

c) compiere le attività di verifica ai fini dell'approvazione del Progetto esecutivo presentato dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;

d) effettuare le attività di Direzione dei lavori, di vigilanza e di Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e dal Regolamento DPR n.207/2010 nella parte in cui è ancora in vigore e in conformità alla presente Convenzione;

e) cooperare con il Concessionario e con i Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del Contratto di Finanziamento e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario;

f) il Concedente rilascerà al Concessionario, senza oneri a carico di

quest'ultimo, i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree oggetto dell'intervento, che si rendano necessari per l'esecuzione e la gestione delle Opere;

2. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la presente Concessione dalla fase di progettazione a quella di gestione. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal Progetto;

b) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione.

Articolo 20 (Responsabile della concessione)

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione il Concedente nominerà un Responsabile unico della concessione ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 ed un suo sostituto, per il caso di assenza o di impedimento del primo.

2. Il Responsabile provvederà a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale, assolvendo, in particolare, i compiti di vigilanza e controllo specificati nel Capitolato Speciale Prestazionale e richiesti dalla legge, avvalendosi a tal fine anche di professionisti esterni.

3. Al fine di facilitare l'espletamento dei propri compiti, il Concedente s'impegna ad ascrivere alla responsabilità del Soggetto di cui al comma 1 una struttura ad hoc dotata di adeguate risorse umane e materiali.

Articolo 21 (Approvazione dei progetti)

Il progetto esecutivo sarà sottoposto al Responsabile della Concessione affinché proceda alla sua validazione verificando, in contraddittorio con i progettisti, la conformità del Progetto Esecutivo al Progetto Definitivo, nonché la conformità dello stesso alla normativa vigente. La validazione deve essere eseguita entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del progetto. Alla validazione del progetto prevista dall'art 26 del D.lgs 50/2016, unitamente alla valutazione di fattibilità economica e finanziaria di cui all'art 216 comma 23 dell'indicato decreto se prevista, provvederà il Concedente con spese a carico del Concessionario. Il Concessionario si impegna a versare le spese sostenute dal Concedente prima dell'approvazione del progetto esecutivo.

Il Concedente si impegna ad approvare il Progetto Esecutivo entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla sua validazione.

Articolo 22 (Consegna delle aree)

1. Entro trenta dalla data di approvazione del progetto esecutivo è effettuata a cura del Responsabile della Concessione la consegna delle stesse al Concessionario.

Della consegna è redatto verbale in contraddittorio.

Tutte le opere devono essere completate entro _____ mesi dalla data di consegna, fatte salve ragioni di ritardo non imputabili al Concessionario.

Il verificarsi di cause di ritardo è segnalato dal Concessionario al Concedente entro 15 giorni dal loro verificarsi e nello stesso termine è segnalata la cessazione.

Qualora il Concedente ritenga che la causa segnalata di ritardo non sussista, ovvero sia addebitabile a fatto del Concessionario, provvede a contestarla

entro 15 giorni dalla segnalazione.

Articolo 23 (Autorizzazioni amministrative)

1. Il Concedente si impegna a compiere entro termini ristretti, e comunque nel rispetto delle indicazioni risultanti dal Cronoprogramma, tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della concessione ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del progetto, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni e licenze d'uso necessarie per lo svolgimento dei servizi, il rilascio delle autorizzazioni sindacali all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici.

2. Il Concessionario assume l'impegno di predisporre quanto necessario per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, le licenze, le dispense e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere, diversi da quelli previsti dal comma precedente o già ottenuti in sede di approvazione dei progetti, fermo restando che eventuali ritardi o inadempimenti potranno essere imputati al medesimo Concessionario solo nel caso in cui sia dimostrata la sua inerzia nell'attivare i relativi procedimenti ovvero nel sollecitare la loro conclusione nei termini di legge.

3. Sono a carico del Concedente tutti gli adempimenti relativi all'adozione delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali necessari per la progettazione e costruzione delle opere.

Articolo 24 (Collaudo)

Il collaudo delle opere sarà eseguito dal Concedente. Le spese di collaudo saranno a carico del Concessionario, e saranno rimborsate con le modalità stabilite dal Responsabile della Concessione previa approvazione da parte del Concessionario. Il Concedente provvede entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo alla nomina del Collaudatore/Commissione di collaudo che sarà individuato nei modi stabiliti dalla normativa vigente

La mancata o ritardata nomina del Collaudatore in corso d'opera non inibisce l'inizio e la prosecuzione dei lavori.

Il Collaudatore in corso d'opera provvede entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di conclusione dei lavori di ciascuna opera al relativo collaudo provvisorio.

Qualora il Concessionario intende utilizzare l'opera realizzata ovvero parte di essa, prima che intervenga il collaudo provvisorio dovranno essere assolte le condizioni di cui all'articolo 230 D.P.R. 207/2010. A tal proposito si precisa che il collaudo potrà avvenire anche per parte dell'opera purché questa abbia autonomia funzionale.

Il collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, in caso di ritardo nel collaudo.

In pendenza del collaudo provvisorio o definitivo il Concessionario è autorizzato ad assumere in consegna le opere e ad aprirle al pubblico, a condizione che abbia acquisito i nulla osta, le autorizzazioni o gli altri titoli necessari per l'uso e la gestione.

Il Concessionario ha, altresì, l'impegno di procedere alla comunicazione all'ufficio preposto di quanto realizzato e a comunicare in modo tempestivo gli eventuali aggiornamenti.

Articolo 25 (Varianti)

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per eventuali variazioni al progetto .

Articolo 26 (Alta vigilanza e responsabilità dei lavori)

I lavori sono eseguiti dal Concessionario il quale è tenuto a sollevare e manlevare il Concedente da ogni eventuale pretesa o domanda da parte di terzi. Durante il corso dei lavori il RUP può impartire, sentito il Collaudatore/Commissione di collaudo in corso d'opera, prescrizioni esecutive scritte al Direttore dei lavori, che ne è vincolato, qualora ricorrano particolari condizioni normative che ne obbligano l'adempimento. L'esercizio dell'Alta Vigilanza non comporta responsabilità alcuna in ordine alla regolare esecuzione delle opere.

CAPO IV

GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 27 (Modalità di gestione)

1. Le attività di gestione del Concessionario sono descritte nel documento Specificazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione.

Al Concessionario spetta il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente alle condizioni e nei termini di cui al presente contratto le predette opere, mediante gestione diretta e percezione di un canone da parte del Concedente, ovvero mediante le modalità contrattuali che ritenute più opportune dal Concessionario per la gestione delle opere, quali a titolo

esemplificativo, gestione diretta in proprio, gestione diretta a mezzo di proprio socio, appalto di servizi, purché nel rispetto delle destinazioni delle opere e compatibilmente con l'oggetto e lo scopo del presente contratto.

Articolo 28 (Disponibilità degli immobili)

E' vietata la subconcessione dell'intero complesso.

Gli strumenti gestionali indicati all'articolo 27, purché abbiano per oggetto parti funzionali e non l'intero complesso, non costituiscono subconcessione.

Articolo 29 (Ricavi di gestione)

1. Spetteranno al Concessionario per tutta la durata della Concessione a far data dall'inizio dei lavori un Canone annuo così suddiviso :

- Canone di disponibilità, pari ad €.....al netto IVA annuo;
- Canone per erogazione servizio €.....al netto IVA annuo.

2. Il Corrispettivo Annuale, sarà oggetto di aggiornamento annuale in base al valore presunto dell'indice ISTAT- Indice Nazionale prezzi al Consumo per le famiglie di operai ed impiegati se maggiore di zero. Qualora tale indice assuma valore negativo il corrispettivo non subirà in quell'anno specifico alcun adeguamento.

3. Gli aggiornamenti di cui sopra saranno effettuati automaticamente dal Concessionario, previa comunicazione al Concedente, a mezzo di comunicazione via pec con allegato prospetto.

4. Le Parti convengono che il calcolo dell'aggiornamento tariffario dovrà essere effettuato a partire dal primo anno successivo alla data di stipula della presente convenzione.

5. I canoni di cui al punto 1 saranno erogati dal Concedente bimestralmente con decorrenza anticipata. Il primo canone sarà corrisposto alla data di inizio

lavori e così di seguito per l'intera durata della concessione. Qualora allo scadere della concessione non fosse decorso l'ultimo bimestre il canone sarà' corrisposto proporzionalmente al periodo trascorso. Analogamente dalla data di inizio lavori il Concessionario provvederà alla voltura dei contatori a suo nome e da allora risulterà intestatario nei confronti degli utenti della fornitura energetica le cui spese saranno a suo carico.

6. In caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze pattuite si applicheranno i tassi di mora previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali ex d.lgs. 231/2002 oltre il costo di recupero di cui all'art 6 del D.Lgs 231/2002 quantificato in €....., importo computato avuto conto delle circostanze del caso, del valore della concessione, del canone e dei costi di recupero giudiziale e stragiudiziale, il tutto oltre l'eventuale maggior danno. L'Ente concedente certificherà il credito nel termine massimo di 60gg dall'emissione della fattura decorsi i quali si applichi la disciplina prevista dal DL 66/2014 art. 27 c 2

7. Il Concedente autorizza il Concessionario a cedere prosoluto i crediti derivanti dalla presente convenzione.

Articolo 30 (Servizi gestiti)

Il Concessionario intende impostare l'erogazione dei servizi di seguito illustrati in base ad alcuni principi posti a fondamento della propria politica aziendale, che possono essere così riassunti:

- pieno rispetto delle disposizioni normative e legislative applicabili;
- pieno rispetto delle disposizioni che il Concedente riterrà emanare nel corso della durata della concessione.

Le modalità organizzative ed operative delle attività di gestione dell'opera

sono state pianificate e programmate con finalità di raggiungere determinati

obiettivi, quali ad esempio:

- conservazione delle opere oggetto della concessione;
- conseguimento di uno stato complessivo di efficienza e funzionalità delle componenti edilizie, impiantistiche ed aree scoperte oggetto della concessione e suo mantenimento per tutta la durata della concessione;
- ottimizzazione dell'output di servizio erogato al cliente e raggiungimento del massimo livello possibile di customer satisfaction.

Le attività di manutenzione sono dettagliate nell'elaborato caratteristiche del servizio e della gestione.

Articolo 31 (Natura dei servizi)

I servizi, comunque organizzati e forniti, sono considerati pubblici ad ogni effetto di legge. A tal fine, il Concessionario assume gli obblighi propri del gestore di pubblici servizi, anche agli effetti del principio di non discriminazione degli utenti e della predisposizione di regolamenti interni di comportamento e d'uso. I regolamenti, quando adottati, sono trasmessi al Concedente per conoscenza; di essi è data dal Concessionario adeguata pubblicità.

Articolo 32 (Responsabilità della gestione)

Il Concessionario gestisce le sole aree destinate attività di gestione sotto la completa responsabilità propria e dei propri gestori, sollevando e manlevando il Concedente da ogni pretesa o domanda da parte di terzi. A tal fine il Concessionario è tenuto a :

- impiegare nella prestazione dei servizi personale tecnicamente qualificato ed in possesso dei requisiti di legge;

- applicare e far applicare ai gestori, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento retributivo e previdenziale prescritto dalla legge;
- mantenere in ogni momento in servizio personale dipendente, professionale o occasionale, in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio;
- rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative.

CAPO V

CONDIZIONI ECONOMICO FINANZIARIE

Articolo 33 (Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario)

1. L'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano allegato alla presente convenzione è assicurato dalla gestione e dallo sfruttamento economico delle Opere.

2. Costituiscono condizioni essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione insieme a quelle di cui in premessa alla lettera p, le ulteriori condizioni di seguito specificate che se modificate fanno sorgere nel Concessionario il diritto all'immediata revisione della concessione, alle condizioni e nelle forme previste dal successivo art. 34, solo ove le predette modifiche non siano allo stesso imputabili per errori di valutazione:

a) REGIME FISCALE

Il Piano economico-finanziario è stato redatto tenendo conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di presentazione dell'offerta.

La modificazione o soppressione delle imposte e tasse vigenti, l'introduzione

di nuove imposte e tasse costituiranno causa di revisione della concessione alle condizioni e nelle forme previste dal successivo art 34.

b) QUADRO NORMATIVO VIGENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Eventuali modifiche od innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, circolari e prassi amministrative applicabili direttamente o indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio delle attività di costruzione, gestione e manutenzione rispetto a quelli posti a base del PEF, facente parte della proposta messa a base di gara, costituisce causa di revisione della concessione alle condizioni e nelle forme previste dal successivo art. 34.

c) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI NULLA OSTA NECESSARI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE OPERE NEI TEMPI PREVISTI NEL CRONOPROGRAMMA E DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

E' causa di revisione della concessione, alle condizioni e nelle forme previste dal successivo art. 34:

-il ritardo nel rilascio dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 23 della presente convenzione da parte del Concedente o delle altre amministrazioni competenti, sempre che tale ritardo non sia imputabile al concessionario;

-qualora atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali impongano di apportare varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere sempre che non dipendano da colpa o negligenza del concessionario e che non siano richieste per la mera assentibilità del progetto.

d) CARATTERISTICHE O CONDIZIONI GEOLOGICHE O

GEOTECNICHE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI RISPETTO A
QUELLE ACCERTATE IN SEDE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Costituiscono causa di revisione alle condizioni e nelle forme previste dal successivo articolo 34, le modifiche e/o innovazioni agli elaborati progettuali rese necessarie a seguito dell'accertamento di particolari caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche delle aree interessate dalle opere a condizione che le stesse siano destinate ad incidere sul progetto in modo significativo i fatti e le circostanze che impongono le modifiche e/o innovazioni risultino imprevisi e imprevedibili in sede di progettazione preliminare nonostante la diligente esecuzione delle indagini e dei rilievi preliminari da parte del Concessionario;

d) RITARDO CONSEGNA AREE E RITARDI NELL'APPROVAZIONE E
VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Costituiscono causa di revisione alle condizioni e nelle forme previste dal successivo articolo 34, eventuali ritardi che dovessero manifestarsi nella consegna delle aree e/o nel rispetto dei tempi di validazione ed approvazione del progetto esecutivo.

Si precisa che tutte le cause di revisione sopra elencate sono da riferirsi esclusivamente ad eventi imprevisi ed imprevedibili al momento della presentazione della presente proposta ed in alcun modo imputabili al concessionario.

3. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico ed equilibrio finanziario riconducibile al seguente indicatore contenuto nel Piano Economico- Finanziario:

- il Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a

_____;

4. Ai sensi dell'art 180 c.3 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, del rischio di disponibilità, del rischio di progettazione, del rischio operativo per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3 comma 1 lettere aaa), bbb) e ccc) DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. La matrice di allocazione del rischio è riportata in allegato. In essa sono riportati le tipologie ed il soggetto a carico del quale è il relativo rischio.

5. Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 165 del Codice e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Pertanto eventuali errori che dovessero manifestarsi sia in fase progettuale che realizzativa che si sarebbero potuti scongiurare con un'attenta attività progettuale non costituiscono elemnti che possano dar avvio ad una richiesta di revisione della concessione.

6. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione.

Articolo 34 (Revisione della concessione)

1. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario potrà essere richiesta qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento delle condizioni, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della concessione, come risultante dal relativo Piano economico finanziario allegato per le motivazioni prescritte dalla normativa e richiamate nella presente convenzione.

2. Il Concessionario in tutte le ipotesi previste dalla presente convenzione inoltra istanza di revisione al Responsabile della concessione per essere trattata nei modi previsti nel comma seguente. Al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
- b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
- c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

3. Il Concedente, nel caso in cui il Concessionario inoltri istanza di

revisione, può evitare la risoluzione contrattuale formulando entro 45 giorni

decorrenti dalla data dell'istanza del concessionario, una proposta che modifichi equamente le condizioni contrattuali.

Entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione della proposta da parte del Concedente al Concessionario, quest'ultimo ha facoltà di proporre modifiche alla proposta del Concedente.

Tali modifiche saranno valutate dal Concedente entro i successivi 30 giorni che in tale termine dovrà esprimersi a riguardo. In caso di mancato riscontro da parte del Concedente nei termini previsti sarà facoltà del Concessionario risolvere la convenzione con gli effetti stabiliti dall'art. 176 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.

Il Piano Economico – Finanziario prevede il raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario del Progetto sulla base di tutti gli elementi di cui alla precedente premessa, restando altresì inteso che ogni eventuale riequilibrio del piano economico finanziario dovrà essere effettuato al fine di garantire al Concessionario il mantenimento del Tasso Interno di Rendimento del Progetto, pari a % (per cento previsto dal Piano Economico-Finanziario.

CAPO VI

(DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Articolo 35 (Procedura per le contestazioni e l'amichevole composizione delle controversie)

1. Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate

al Responsabile della Concessione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi. Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati.

3. Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Responsabile della Concessione potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore/Commissione di collaudo.

4. Il Concedente comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

Articolo 36 (Foro competente)

1. Espletato il procedimento di contestazione indicato nel precedente articolo, ogni controversia inerente la presente convenzione sarà deferita all' Autorità giudiziaria competente.

CAPO VII

(ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)

Articolo 37 (Responsabilità del Concessionario)

1 . Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

2. Il Concessionario è responsabile dei danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

3. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.

4. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Articolo 38 (Assicurazioni)

1. Il Concessionario ai sensi dell'art 103 c.7 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii.è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. L'importo della garanzia è di €

3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a.....

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Articolo 39 (Cauzione)

1. Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione il concessionario dovrà fornire la prova di aver costituito una cauzione di cui all'art 103 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. Per quanto di pertinenza si rinvia all'art 103 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.

6. Dalla data di inizio della gestione il concessionario presterà una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera nella misura del 10% del costo operativo di esercizio con le modalità di cui all'art 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

CAPO VIII

(ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)

Articolo 40 (Recesso del Concessionario)

1. Qualora il Concedente si renda inadempiente agli obblighi previsti nella presente convenzione, il Concessionario potrà risolvere la presente convenzione ai sensi dell'art. 1454 c.c.

2. Il contratto si intenderà risolto, fatti salvi gli effetti di cui al successivo art. 43.

Articolo 41 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario)

1. Il Concedente potrà risolvere la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., comunicando per iscritto al Concessionario intimazione all'adempimento entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione, nei seguenti casi:

a) in caso di frode del Concessionario o di collusione con personale appartenente all'organizzazione del Concedente o con terzi, nei limiti in cui tale frode o collusione sia imputabile al Concessionario ai sensi del D. Lgs.231/01;

b) nel caso in cui il Concessionario superi di oltre 333 giorni il termine della progettazione esecutiva indicato nel presente contratto, sempre che il ritardo sia al medesimo imputabile;

c) nel caso in cui il Concessionario superi di oltre 333 giorni il termine per il completamento della costruzione delle opere indicato nel cronoprogramma sempre che il ritardo sia al medesimo imputabile;

d) negli altri casi stabiliti dalla presente convenzione.

2. Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito per l'adempimento nella comunicazione prevista dal precedente comma, non abbia rimosso le

cause di risoluzione contestate a soddisfazione dal Concedente ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dal Concedente non sufficienti, la convenzione si intenderà risolta alla scadenza del termine, fermo restando quanto previsto all'art. 45 sulla sostituzione del Concessionario.

3. In caso di risoluzione della convenzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, le aree e le Opere oggetto della concessione.

4. Il Concedente dovrà comunicare ai Finanziatori del Concessionario la contestazione mossa al Concessionario di una causa di risoluzione della convenzione, ai fini dell'applicazione del successivo articolo 45.

Articolo 42 (Revoca della concessione)

1. Il Concedente potrà revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione motivata al Concessionario.

2. In ogni caso, l'efficacia della revoca è sottoposta alla condizione dell'avvenuto pagamento, da parte del Concedente, dell'indennità di cui al successivo art. 43.

Articolo 43 (Indennità)

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della

risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

3. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti

4. In caso di recesso del Concessionario, l'indennità è dovuta nei limiti delle somme indicate dalle lettere a) e b) del primo o, nel caso ivi previsto, del secondo comma del presente articolo.

5. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario l'indennità è dovuta nei limiti delle somme indicate nella lettera a) del primo o, nel caso ivi previsto, del secondo comma del presente articolo.

Articolo 44 (Effetti dell'estinzione della concessione)

1. I rapporti tra le parti in seguito al recesso, alla revoca od alla risoluzione della convenzione per inadempimento del Concedente, saranno regolati come segue:

a) qualora il recesso, la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della costruzione delle opere, essi diventeranno efficaci alla scadenza del trentesimo giorno dalla comunicazione; da detta scadenza il Concessionario sarà liberato da ogni obbligo di completamento delle opere o da responsabilità

e potrà ritenere l'opera fino al pagamento dell'indennità di cui all'articolo 43;

b) qualora il recesso, la revoca o la risoluzione intervengono nel corso della gestione delle opere, il Concessionario continuerà a gestirle fino al pagamento dell'indennità di cui all'art. 43 e, fino a quel momento, avrà diritto a riscuotere i proventi della gestione.

2. È espressamente escluso qualsiasi diritto di ritenzione delle opere oggetto della concessione in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario.

3. La consegna delle opere avverrà a seguito di un sopralluogo compiuto dalle parti, all'esito del quale sarà redatto un verbale nel quale si accerta lo stato e la consistenza delle opere e si dà atto della loro consegna in favore del Concedente.

Articolo 45 (Sostituzione del Concessionario)

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni per la risoluzione della convenzione per inadempimento del Concessionario i Finanziatori potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del Concessionario a condizione che:

a) la società designata dai Finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;

b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al successivo comma 2;

2. Tale designazione dovrà essere comunicata per iscritto al Concedente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con cui il Concedente manifesta la sua volontà di risolvere il rapporto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il termine, non superiore a tre mesi, entro il quale la società subentrante si impegna a far cessare l'inadempimento del Concessionario.

3. Entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione i Finanziatori o la società subentrante dovranno fornire ogni documento idoneo a dimostrare l'esistenza, in capo alla società subentrante, di caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'atto dell'affidamento della concessione.

Qualora la risoluzione intervenga successivamente al rilascio del certificato di collaudo provvisorio di tutte le opere oggetto della concessione, sarà sufficiente che la società subentrante possieda i requisiti tecnici e finanziari richiesti ai gestori di servizi pubblici analoghi ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

4. L'accettazione della sostituzione della società designata è in ogni caso subordinata alle seguenti condizioni:

a) essa abbia le caratteristiche tecniche e finanziarie previste al comma precedente;

b) l'inadempimento del Concessionario che costituisce legittima causa di risoluzione della convenzione cessi entro il termine indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 2.

Articolo 46 (Termine della concessione)

Al termine della concessione le Opere saranno dal Concessionario consegnate

al Responsabile della Concessione senza pagamento di alcun onere da parte del Concedente.

Art 47 (Accesso a agevolazioni finanziarie)

Qualora per l'intervento oggetto della presente convenzione fossero messi a disposizione contributi a fondo perduto attraverso bandi regionali, nazionali, comunitari, il Concessionario potrà inoltrare richiesta di agevolazioni in nome e per conto del Concedente. Qualora il Concessionario risultasse aggiudicatario di tali agevolazioni finanziarie si procederà alla revisione della concessione di cui all'art 33 a favore del Concedente.

Articolo 48 (Clausole risolutive ai sensi della L. 136/2010)

La presente convenzione sarà risolta in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie legate all'attuazione della medesima saranno eseguite senza effettuare i relativi pagamenti attraverso le modalità stabilite dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena di nullità assoluta della presente convenzione, si assumono gli obblighi di tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 è obbligata a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

Art. 49 (Antimafia – protocollo di legalità)

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al concessionario aggiudicatario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base al nulla osta risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ in data xx/xx/xxxxx prot. n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Ai fini della certificazione antimafia, con nota in data _____ prot. n° _____ è stato richiesto all'U.T.G. – Prefettura di _____ il rilascio della predetta certificazione, sollecitata con ulteriore richiesta in data _____, prot. _____; decorsi infruttuosamente i termini legali, giusto art. 11 del DPR n° 252/98, si consente alle Amministrazioni di procedere alla stipula sotto condizione risolutiva.

Art. 50 (Richiamo estremi polizze a garanzia stipulate)

Il concessionario, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla progettazione e costruzione delle opere, ha costituito la garanzia fidejussoria n. _____ per l'importo di € _____ (_____), rilasciata in _____ dalla Società _____ in data _____ ;

Art. 51 (Spese)

Le spese del presente rogito, pari ad € _____ (_____), sono a carico del Concessionario e sono state acquisite con _____ per l'importo di € _____ (_____).

Ai fini fiscali, le parti costituite dichiarano che il valore dell'investimento di cui alla presente convenzione è di € _____ (_____).

Si richiede la registrazione della presente convenzione in misura fissa essendo

riferita ad investimento soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

Per il Concedente

Il Concessionario

ALLEGATO "A"- PIANO DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO

ALLEGATO "B"- MATRICE RISCHI

Allegato A – Piano di ammortamento finanziario

(L'allegato andrà compilato con il piano d'investimento in fase di stipula del contratto. Ora non è possibile inserire riferimenti numerici al piano d'investimenti)

Allegato B – Matrice dei rischi

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi	Mitigazione del rischio	Rischio a carico pubblico	Rischio a carico privato	Modalità di gestione del rischio	Articolo del contratto che identifica il rischio
Fase Progettazione							
Rischio di progettazione - Progettazione non adeguata	Basso	Maggiori costi	Assicurazione del progettista	NO	SI	Contratto chiavi in mano/Polizza progettista	Art.33
Rischio di progettazione - Adeguamento soluzioni adottate	Medio	Incremento costi progettazione	Assicurazione del progettista	NO	SI	Contratto chiavi in mano/Polizza progettista	Art.33
Rischio di progettazione - Sistemi ed apparecchiature proposte	Basso	Sostituzione Modifica configurazione	Valutazione tecnica	NO	SI	Configurazione sistemi di performance elevate	Art.33
Procedure amministrative e concorsuali	Medio	Costi aziendali e spese oneri assicurativi	Quadro normativo	NO	SI	Polizza progettista	Art.33
Fase di realizzazione							
Ritardo consegna aree	Basso	Riduzione ricavi	Riequilibrio	SI	NO	Riequilibrio	Art.33
Ritardi validazione ed approvazione progetti	Basso	Riduzione ricavi	Riequilibrio	SI	NO	Riequilibrio	Art.33
Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	Basso	Incremento costi investimenti	Analisi preventive Sopralluoghi	NO	SI	Polizza assicurativa	Art.33

Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto	Basso	Monitoraggio attività procurement	Contratti prezzi fissi ed invariabili	NO	SI	Inserimento nel QE di somme per imprevisti	Art.33
Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione	Basso	Riduzione ricavi Aumento costi	CME su tariffario Sopralluoghi	NO	SI	Contratto chiavi in mano con fornitori	Art.33
Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Basso	Incremento costo dell'opera	Fornitori qualificati Pagamento SAL	NO	SI	Penali Cauzione	Art.33
Rischio di adeguamento delle soluzioni utilizzate a nuova normativa subentrante	Basso	Adeguamento progetto	Adeguamento a nuova normativa	SI	NO	Riequilibrio	Art.33
Rischio di Inadeguatezza delle soluzioni prospettate	Basso	Maggiori costi di progettazione e realizzazione	Sopralluoghi ed analisi tecniche	NO	SI	Penali Cauzioni	Art.33
Fase di gestione operativa							
Rischio di disponibilità	Basso	Minori ricavi	Attività manutentiva	NO	SI	Polizza assicurativa	Art.14
Rischio di manutenzione straordinaria	Medio	Aumento costi	Manutenzione preventive	NO	SI	Polizza assicurativa	Art.33
Rischio di <i>performance</i>	Basso	Indisponibilità apparecchiature	Manutenzione Assistenza Presidio	NO	SI	Penali	Art.33
Rischio di indisponibilità totale, o parziale, della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	Minimo	Riduzione attività Riduzione ricavi Penali	Verifica autorizzazioni manutenzioni	NO	SI	Penali	Art.33
Rischio di obsolescenza tecnica	Medio	Aggiornamento tecnologico	Manutenzione evolutiva <i>full-risk</i>	NO	SI	Accordi contrattuali fornitori	Art.33

Rischio Finanziario							
Rischio finanziario	Medio	Rinegoziazione tassi	Aumento costo denaro	NO	SI	Adozione opportune coperture delle fluttuazioni dei tassi	Art.10
Altri rischi							
Rischio normativo-politico-regolamentare	Basso	Adegumento strutturale o tecnologico	Decisioni politiche Adegumento normative	SI	NO	Riequilibrio	Art.33
Rischio cambiamento regime fiscale	Basso	Magiori costi conslenze pofessionali	Adegumento normative	SI	NO	Riequilibrio	Art.33
Rischio ritardo rilascio autorizzazioni	Basso	Riduzione ricavi	Riequilibrio	SI	NO	Riequilibrio	Art.33